

**AVVISO COMUNE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTRATTUALE E DELLA NORMATIVA PREVIDENZIALE NEL SETTORE COOPERATIVO DELLA PESCA MARITTIMA**

L'anno 2010, il giorno 28/07, in Roma, nell'ambito del tavolo nazionale negoziale per l'attuazione del protocollo d'intesa del 10 gennaio 2008, le parti firmatarie del presente avviso comune in materia di armonizzazione della normativa previdenziale nel settore cooperativo della pesca, costituite da:

AGCI-AGRITAL  
CONFCOOPERATIVE-FEDERCOOPESCA  
LEGA PESCA

e

FLAI-CGIL,  
FAI-CISL,  
UILA PESCA

**PREMESSO CHE**

- ❖ il presente avviso comune sorge dalla volontà di giungere ad una contrattazione collettiva che assicuri *"un contratto che dia certezza normativa, retributiva e previdenziale a tutti i lavoratori della filiera"*, applicabile altresì ai soci lavoratori di cooperative della piccola pesca ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01;
- ❖ questi ultimi sono lavoratori che esercitano la loro professione con imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate e sono assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, *"Previdenze a favore della piccola pesca marittima e delle acque interne"*. I medesimi soggetti sono ulteriormente suddivisi in pescatori autonomi, cioè che svolgono la pesca per proprio conto, e pescatori associati, che sono la maggior parte, organizzati in cooperativa;
- ❖ è intento comune promuovere soluzioni legislative che consentano agli imbarcati attualmente assicurati ai sensi della legge 250/58 di poter avere più favorevoli tutele assistenziali e previdenziali,

**AUSPICANO**

- ❖ un intervento legislativo e/o l'approvazione di una legge delega per consentire al Governo di modernizzare il settore, migliorandone in particolare gli attuali aspetti previdenziali e assistenziali attraverso la modifica della vigente legislazione di settore in essere;

**CONCORDANO**

- ❖ nell'ottica di garantire adeguate tutele sindacali, sociali e retributive ai soci lavoratori, sulla necessità di giungere alla sottoscrizione di un CCNL di settore che assicuri, all'interno del sistema retributivo "alla parte", minimi monetari garantiti a favore di tutti gli addetti del settore della piccola pesca, tenendo conto delle esigenze e peculiarità del comparto;

- ❖ sulla necessità di riformare la legge 13 marzo 1958, n° 250, nel senso di adeguare il salario convenzionale di cui all'art. 10 alle retribuzioni correnti per i pescatori addetti alla pesca costiera locale con la qualifica di marinaio, per 26 giornate al mese, e nel senso di prevedere, oltre alle prestazioni di cui all'art. 9, l'indennità economica di malattia e l'assicurazione contro la disoccupazione;
- ❖ fatta salva l'idoneità dell'impianto normativo della legge 142/01 a garantire una disciplina complessiva adeguata alle peculiarità della figura del socio lavoratore, ~~è opportuno~~ di richiedere l'abrogazione del comma 2 bis dell'articolo 3 della legge 142/2001 e successive modifiche per rendere la citata legge n. 142/01 compatibile con le nuove disposizioni, con specifico esclusivo riferimento al settore della piccola pesca.

Roma, 28/08/2010

Firme















